TRIBUNALE DI BRESCIA
PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEI PROCEDIMENTI CIVILI TRA IL TRIBUNALE DI BRESCIA E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Il **Tribunale di Brescia**, in persona del Presidente Vicario dott.ssa Cristina Amalia Ardenghi,

e

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia**, in persona del Presidente Avv. Giovanni Rocchi,

premesso:

- che il Tribunale di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, l'accelerazione e l'ottimizzazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;

- che, in particolare, concordano sulla necessità di garantire per il futuro la puntuale trascrizione nei registri immobiliari della Conservatoria - Agenzia del Territorio, ai sensi degli artt. 2643 e ss. C.C., delle sentenze e di tutti i provvedimenti giudiziari che prevedono tale formalità, nonché l'azzeramento delle trascrizioni ancora non effettuate;

- che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990: "*i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta*";

- che l'art. 2671 c.p.c. pone a carico del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione l'obbligo di curare che questa venga eseguita, ma non anche quello di provvedervi personalmente (Cass. Civ. n.1148 del 22 febbraio 1979);

- che i funzionari delle Cancellerie civili possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incombenti necessari per la trascrizione e l'annotazione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., potendosi intendere l'espressione in tale norma contenuta ("*non è in grado di compiere da se solo*") anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace

servizio di cancelleria, tenuto conto del personale e degli strumenti informatici a disposizione delle Cancellerie, oltre che delle necessarie specializzazioni e competenze tecniche richieste;

- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia intende mettere a disposizione del Tribunale un elenco di avvocati disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione e l'annotazione delle sentenze, che verrà aggiornato periodicamente a cura dal Consiglio;

- che ogni riferimento alle formalità di trascrizione contenuto nel testo della presente convenzione si intende esteso, ove compatibile e salvo diversa indicazione, anche alle formalità di annotazione,

convengono quanto segue:

Articolo 1

La Cancelleria del Tribunale, a seguito della pubblicazione del provvedimento soggetto a trascrizione, inviterà tramite PEC il difensore della parte vittoriosa, o comunque avente interesse alla trascrizione, a provvedere, a propria cura e spese:

a) alla redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale e alla sua presentazione alle competenti Agenzie del Territorio;

b) al deposito telematico nel fascicolo della causa, entro il termine di 40 giorni dall'invito, dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trascrizione rilasciata dalla competente Agenzia del Territorio;

c) in alternativa a quanto previsto alle lettere a) e b), ad esprimere, entro 20 giorni dall'invito, l'eventuale indisponibilità della parte assistita a provvedere alla trascrizione del provvedimento mediante deposito di una dichiarazione in tal senso nel fascicolo telematico della causa. Contestualmente dovrà essere depositata la dichiarazione di consenso sottoscritta dalla parte affinché le formalità relative alla trascrizione siano eseguite da un ausiliario individuato dalla Cancelleria secondo quanto previsto dal successivo art. 2, con impegno a corrispondere allo stesso il compenso di cui al successivo art. 6, oltre all'anticipazione delle spese vive.

Articolo 2

Decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni ovvero ricevuta la comunicazione di indisponibilità di cui al precedente articolo 1, lettera c), la Cancelleria è autorizzata a formalizzare ed inviare a mezzo PEC nei 15 giorni successivi, l'incarico di provvedere alla trascrizione del provvedimento giudiziale a uno degli avvocati inseriti nell'elenco predisposto e comunicato dall'Ordine degli Avvocati di Brescia. L'attribuzione degli incarichi agli avvocati avverrà secondo un criterio di assegnazione automatica progressiva.

L'ausiliario così individuato provvederà a:

a) chiedere alla parte e al suo difensore le informazioni e la documentazione necessarie all'espletamento dell'incarico;

b) chiedere alla parte l'anticipazione delle spese vive, come indicate nell'articolo 6, ovvero ad inoltrare alla parte o al suo difensore la documentazione necessaria affinché la prima possa provvedere al pagamento.

Articolo 3

La Cancelleria su richiesta dell'ausiliario provvederà al rilascio di copie, anche degli atti di parte e dei documenti necessari all'espletamento dell'incarico, senza pagamento di diritti di copia.

Articolo 4

Il difensore della parte vittoriosa o avente interesse alla formalità, in tutti i casi in cui non abbia dichiarato che la parte assistita provvederà direttamente alle formalità della trascrizione, avrà cura di:

a) raccogliere e trasmettere alla Cancelleria, mediante deposito nel fascicolo telematico della causa, la dichiarazione di consenso della parte a che le formalità relative alla trascrizione siano eseguite dall'ausiliario, con impegno a corrispondere allo stesso il compenso di cui al successivo art. 6 oltre all'anticipazione delle spese vive;

b) trasmettere all'ausiliario tutte le informazioni e tutta la documentazione richiesta;

c) attivarsi per far pervenire in via anticipata all'ausiliario il versamento delle somme necessarie a coprire le spese vive di trascrizione ovvero fare in modo che la parte provveda al pagamento diretto delle stesse con impegno, in tal caso, di trasmettere all'ausiliario le relative quietanze;

d) fornire all'ausiliario i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail e di PEC del cliente;

e) assicurare che tutte le attività sopra descritte siano svolte con la massima sollecitudine, al fine di garantire che la formalità sia eseguita nei termini di legge, evitando l'irrogazione di sanzioni per ritardi.

Articolo 5

L'ausiliario eseguirà la trascrizione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera d'incarico. Il suddetto termine sarà sospeso:

a) dalla richiesta di documentazione e/o informazioni alla parte o al suo difensore, fino all'ottenimento delle stesse;

b) dalla richiesta di anticipazione delle spese ovvero dall'inoltro della documentazione necessaria affinché la parte possa provvedere direttamente al

pagamento, fino alla corresponsione delle somme dovute ovvero al ricevimento delle relative quietanze.

Articolo 6

Una volta eseguita la trascrizione, l'ausiliario trasmetterà alla Cancelleria la nota di trascrizione, che sarà così acquisita al fascicolo telematico della causa.

Il Cancelliere avrà cura di annotare l'avvenuta trascrizione del provvedimento.

Contestualmente alla nota di trascrizione, l'ausiliario depositerà istanza di liquidazione del proprio compenso, che sarà liquidato con decreto ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c.

Il compenso per ciascuna trascrizione viene determinato nella misura forfettaria di 500,00 euro, oltre al rimborso delle spese vive relative all'imposta catastale e ipotecaria, all'imposta di bollo, ad eventuali sanzioni per il ritardo e quant'altro. Nel caso la trascrizione riguardi oltre 10 immobili, il compenso sarà aumentato di 200,00 euro per ogni 10 immobili ulteriori ai primi. Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Agenzie del Territorio, all'ausiliare spetta, oltre al rimborso delle spese vive, un compenso aggiuntivo di 200,00 euro per ogni trascrizione oltre la prima. Il compenso come sopra determinato è al netto dell'IVA e del contributo CPA. Non si applica la maggiorazione 15% quale rimborso spese generali.

Il compenso per le annotazioni è determinato in misura pari alla metà di quello per le trascrizioni secondo quanto disposto al comma precedente, in quanto applicabile.

Brescia, 28 gennaio 2025

Il Presidente Vicario
del Tribunale di Brescia
(dott.ssa Cristina Amalia Ardenghi)

Il Presidente del Consiglio
degli Avvocati di Brescia
(avv. Giovanni Rocchi)